



Avamprogetto

Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1 Oggetto e diritto applicabile

¹ La presente legge disciplina, nell'ambito del diritto privato, la realizzazione notarile di:

- a. atti pubblici in forma elettronica;
- b. autenticazioni elettroniche di copie e di firme;
- c. copie cartacee autentiche di documenti elettronici.

² Si applicano, inoltre, gli articoli 6 e 7 alla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica da parte delle autorità dello stato civile nonché alla realizzazione di estratti, conferme e attestazioni in forma elettronica del registro dello stato civile, del registro fondiario e del registro di commercio.

³ Se il diritto federale non dispone altrimenti, si applica il diritto cantonale.

Art. 2 Originali di atti pubblici

¹ Il pubblico ufficiale realizza l'originale dell'atto pubblico in forma elettronica.

² Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. Può prevedere eccezioni in particolare per determinati casi di applicazione o gruppi di persone e per eventuali problemi tecnici.

RS

¹ RS 101

² FF ...

Art. 3 Copie autentiche e autenticazioni

Su richiesta di una parte, il pubblico ufficiale realizza:

- a. le copie autentiche elettroniche degli originali di atti pubblici realizzati su carta;
- b. autenticazioni elettroniche di copie e di firme;
- c. copie cartacee autentiche di documenti in forma elettronica.

Art. 4 Registro degli atti pubblici

¹ Gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica devono essere iscritti e conservati in un registro centrale degli atti pubblici immediatamente dopo la chiusura della procedura di certificazione.

² Gli atti vanno iscritti e conservati nel registro degli atti pubblici in modo che sia possibile:

- a. il confronto dei dati;
- b. la revoca; e
- c. la lettura permanente.

³ Il registro degli atti pubblici è approntato e gestito dalla Confederazione.

Art. 5 Emolumenti per l'uso del registro degli atti pubblici

¹ Il pubblico ufficiale deve versare un emolumento per l'iscrizione e la conservazione del documento.

² La Confederazione può prevedere emolumenti per ulteriori prestazioni del registro degli atti pubblici.

Art. 6 Ausili tecnici

¹ La Confederazione può mettere a disposizione del pubblico ufficiale ausili tecnici per la realizzazione di documenti ai sensi della presente legge.

² In particolare, può mettere a disposizione e gestire un registro dei pubblici ufficiali per certificarne l'abilitazione a realizzare atti pubblici in forma elettronica.

³ Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per l'uso degli ausili tecnici.

Art. 7 Emanazione di disposizioni da parte del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. la procedura per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e i requisiti tecnici;
- b. i requisiti tecnici e organizzativi per il registro degli atti pubblici;

- c. le modalità per certificare l'abilitazione a realizzare atti pubblici in forma elettronica, in particolare i requisiti tecnici e organizzativi per il registro dei pubblici ufficiali.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare come garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici nonché l'integrità, la leggibilità, l'autenticità e la sicurezza permanenti dei dati; stabilisce i formati di dati e le firme elettroniche da utilizzare.

³ Disciplina gli emolumenti di cui agli articoli 5 e 6 capoverso 3 nel quadro dell'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Mira a una copertura totale dei costi con i proventi degli emolumenti.

⁴ Può prescrivere l'uso di determinati ausili tecnici, se necessario per garantire l'applicazione uniforme del diritto o l'attuazione di una specifica soluzione tecnica per raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 2.

Art. 8 Modifica di un altro atto normativo

Il Titolo finale del Codice civile⁴ è modificato come segue:

Art. 55, titolo marginale, cpv. 1 e 3

D. Atti pubblici

¹ Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, i Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.

³ Gli atti pubblici in forma elettronica, l'autenticazione elettronica e la realizzazione delle copie cartacee autentiche di documenti elettronici sono retti dalla legge federale del ...⁵ sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e dalle disposizioni emanate in sua virtù.

Art. 55a

Abrogato

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ Nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il pubblico ufficiale può rifiutarsi, in deroga all'articolo 3, di realizzare copie autentiche e autenticazioni di copie e firme in forma elettronica nonché copie cartacee autentiche di documenti in forma elettronica.

² Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il pubblico ufficiale può rifiutarsi, in deroga all'articolo 2, di realizzare gli originali di atti pubblici in forma elettronica.

³ RS 172.010

⁴ RS 210

⁵ RS ...

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.